



REGIONE DEL VENETO



**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 33 par. 1 lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014  
Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del Regolamento (UE) n. 508/2014**

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

**Misura 1.33 par. 1 lett. d) - Arresto temporaneo delle attività di pesca  
(ATECOV)**

**Obiettivo Tematico 3**

**Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,  
il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura**

**1. Misura**

**1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 33, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.33 par 1. lettera d) - Arresto temporaneo delle attività di pesca
Sottomisura	-
Finalità	Concedere un premio qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile
Beneficiari	Armatori di imbarcazioni da pesca
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

**1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura**

La Misura è finalizzata alla concessione di un premio qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.



### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Armatori di imbarcazioni da pesca in mare
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto
L'impresa armatrice deve essere iscritta all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005
L'armatore è iscritto nel registro delle imprese presso la CCIAA competente con codice di attività ATECO primario o secondario 03.11.00
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario, alla data dell'arresto temporaneo e alla data di presentazione della domanda
L'imbarcazione da pesca era iscritta presso uno degli Uffici Marittimi del Veneto al momento in cui è stato effettuato l'arresto temporaneo dell'attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID 19
L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno <sup>1</sup> . Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili
L'arresto temporaneo delle attività di pesca si è verificato nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

### 1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la corresponsione di un premio per l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma dell'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

<sup>1</sup> Solo ai fini della verifica del presente criterio di ammissibilità, "Domanda di sostegno" è intesa come l'autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza sanitaria, inviata all'Autorità Marittima, di cui alla Circolare n. 6485 del 27/03/2020. Come chiarito dall'AdG con email del 30/03/2021, la verifica sui 120 giorni è riferita all'anno di fermo pesca. Trattandosi di fermo effettuato nell'anno 2020 andrà verificata l'attività di pesca degli anni 2018 e 2019.



L'imbarcazione da pesca deve aver svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili (Giorni minimi di attività di pesca =  $(120/730) \times$  numero di giorni di registrazione del peschereccio nel Registro della flotta peschereccia).

Il premio da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio.

Sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione delle attività di pesca effettuati anche non continuativi ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione delle attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.

### 1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Per gli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 1.723.430,00= di cui:

- Euro 861.715,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 603.200,50= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 258.514,50= (15%) quota Regione Veneto.

### 1.6 Limite massimo e minimo dell'aiuto

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro.

### 1.7 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al PO FEAMP, al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

La registrazione con successo della domanda nel sistema SIU tiene luogo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 (il riscontro dell'avvenuta registrazione e del numero di protocollo attribuito alla domanda potrà essere ottenuto consultando nuovamente il sistema dopo alcuni minuti dall'invio). Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, dott. Gianluca Fregolent. L'ufficio responsabile è l'U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110. Il termine per la conclusione del procedimento, stabilito con DGR n. 231/2020, è di 90 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

La pubblicazione dell'elenco provvisorio/graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non ammesse tiene luogo di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.



## 2. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

## 3. Domanda di sovvenzione, controlli

### 3.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>.

La dimensione massima dei file accettata dal SIU è di 5 MB. Eventuale documentazione eccedente tale limite dovrà essere predisposta e allegata in più file distinti.

Qualora l'interessato acceda per la prima volta al programma SIU, dovrà preventivamente accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema, al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>.

Al fine della presentazione della domanda di sostegno, l'impresa armatrice deve essere iscritta all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.

La costituzione del Fascicolo Aziendale e, ove necessario, il suo aggiornamento, deve essere effettuato almeno un giorno prima della presentazione della domanda. Il fascicolo deve trovarsi nello stato "valido". In difetto non sarà possibile presentare la domanda di contributo tramite il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione.

### **Qualora l'impresa sia armatrice di più pescherecci, dovrà essere presentata una domanda distinta per ciascun peschereccio.**

Le domande, corredate della documentazione elencata al successivo paragrafo 3.2, devono essere presentate dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al termine perentorio delle ore 18:00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione. I sessanta giorni sono conteggiati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.

Le istanze presentate al di fuori dei termini sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate irricevibili e pertanto i richiedenti saranno esclusi dalla concessione dei contributi.

Le istanze devono contenere almeno i seguenti elementi e informazioni:

1. denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale e partita iva dell'impresa richiedente;



2. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
3. codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
4. dimensione dell'impresa;
5. autodichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, attinenti al soggetto richiedente e all'operazione, elencati al paragrafo 1.3);
6. in caso il richiedente sia una società, dichiarazione del legale rappresentante attestante:
  - a. di avere iscritto l'impresa alla CCIAA;
  - b. che la documentazione societaria (statuto, atto costitutivo, atti di nomina degli amministratori in carica alla data di presentazione della domanda) è stata depositata presso la competente CCIAA;
  - c. di essere stato formalmente autorizzato dall'organo di amministrazione della società a richiedere e riscuotere il sostegno nonché a sottoscrivere gli impegni previsti;
7. relativamente al peschereccio:
  - a. numero di registrazione nel Registro della flotta peschereccia dell'Unione della nave in armamento che ha subito l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenuto tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per le quali sono state presentate alle Autorità marittime competenti le apposite autocertificazioni riguardanti le giornate di fermo pesca causa COVID-19;
  - b. nome del peschereccio (per i pescherecci che hanno un nome);
  - c. ufficio marittimo di immatricolazione;
  - d. marcatura esterna (targa del peschereccio);
  - e. stazza (GT);
  - f. numero di pescatori imbarcati;
8. numero di giornate di fermo pesca causate dall'epidemia di COVID-19 nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, **come risultanti dalle autocertificazioni presentate alle autorità marittime competenti ai sensi della circolare prot. n. 6485 del 27/03/2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione delle attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini;
9. dichiarazione attestante l'utilizzo o meno, nei periodi di sospensione dell'attività di pesca, della cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali per il personale dipendente imbarcato previsto dalla Tabella minima di armamento.

Qualora l'impresa non si avvallesse di un intermediario appositamente delegato, la domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU.

Nel caso invece l'impresa si avvallesse di un intermediario delegato, la domanda dovrà essere firmata in forma autografa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, corredata di copia di valido documento di identità e caricata nel sistema come allegato in formato pdf. Successivamente il delegato dovrà scaricare nuovamente il file della domanda, firmarlo digitalmente attestandone la conformità ai dati forniti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, infine caricato definitivamente nel sistema SIU.

### 3.2 Documentazione da allegare alla domanda

A corredo della domanda di sovvenzione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 3.1, la seguente documentazione, *esclusivamente in formato pdf*:

1. domanda con firma autografa del legale rappresentante dell'impresa richiedente, corredata da copia di valido documento di identità del medesimo, qualora la richiesta venga presentata da intermediario appositamente delegato.



### 3.3 Controlli

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Sulle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di presentazione della domanda e su quelle presentate alle Autorità marittime competenti a riguardo dei giorni di arresto temporaneo di emergenza delle attività di pesca causa COVID-19 saranno effettuati controlli a campione su almeno il 5% delle domande presentate, nonché nei casi di ragionevole dubbio.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le sanzioni di carattere penale, la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie e l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

### 4. Localizzazione

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

### 5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min	1	
<b>CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>				
O1	Minore numero di GT dell'imbarcazione	C=0 GT max C=1 GT min	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

### 6. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 del par. 15 Reg. (UE) 2020/560.

Il premio da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio.



Di seguito si riportano n.2 tabelle riportanti le relazioni per il calcolo del **premio giornaliero P** spettante all'impresa per ciascuna imbarcazione; si applicheranno le relazioni della tabella A nel caso in cui l'armatore, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, ha posto il personale di bordo previsto dalla Tabella minima di armamento, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa integrazione ovvero ha usufruito di altri ammortizzatori sociali; mentre si utilizzeranno le relazioni della tabella B nel caso in cui l'armatore, nei periodi di sospensione dell'attività, non ha posto il personale di bordo in cassa integrazione ovvero non sono stati attivati altri ammortizzatori sociali.

**Tabella A: da applicare nel caso in cui l'armatore, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, abbia posto, tutto o in parte, il personale di bordo previsto dalla tabella minima di armamento, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo del suddetto personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali):**

Categoria di navi per stazza GT	Premio giornaliero
$1 \leq \text{stazza (GT)} \leq 10$	$P=(5,20*GT) + 20,00$
$10 < \text{Stazza (GT)} \leq 25$	$P=(4,30*GT) + 30,00$
$25 < \text{Stazza (GT)} \leq 50$	$P=(3,20*GT) + 55,00$
$50 < \text{Stazza (GT)} \leq 100$	$P=(2,50*GT) + 90,00$
$100 < \text{Stazza (GT)} \leq 250$	$P=(2,00*GT) + 140,00$
$250 < \text{Stazza (GT)} \leq 500$	$P=(1,50*GT) + 265,00$
$500 < \text{Stazza (GT)} \leq 1.500$	$P=(1,10*GT) + 465,00$
$1.500 < \text{Stazza (GT)} \leq 2.500$	$P=(0,90*GT) + 765,00$
$\text{Stazza (GT)} > 2.500$	$P=(0,67*GT) + 1.340,00$

**Tabella B: da applicare nel caso in cui l'armatore non abbia posto il personale di bordo, come previsto dalla tabella minima di armamento, in cassa integrazione ed imbarcato sull'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo, ovvero non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice.**



Categoria di navi per stazza GT	Premio giornaliero
$1 \leq \text{stazza (GT)} \leq 10$	$P=(14,00*GT) + 56,00$
$10 < \text{Stazza (GT)} \leq 25$	$P=(7,00*GT) + 126,00$
$25 < \text{Stazza (GT)} \leq 50$	$P=(3,12*GT) + 223,00$
$50 < \text{Stazza (GT)} \leq 100$	$P=(3,26*GT) + 216,00$
$100 < \text{Stazza (GT)} \leq 250$	$P=(1,70*GT) + 372,00$
$250 < \text{Stazza (GT)} \leq 500$	$P=(2,48*GT) + 177,00$
$500 < \text{Stazza (GT)} \leq 1.500$	$P=(1,10*GT) + 867,00$
$1.500 < \text{Stazza (GT)} \leq 2.500$	$P=(0,90*GT) + 1.167,00$
$\text{Stazza (GT)} > 2.500$	$P=(0,67*GT) + 1.742,00$

La tabella B si applica anche al caso di ditte individuali/pescatori autonomi senza dipendenti.

Il valore del premio spettante per ogni imbarcazione sarà calcolato moltiplicando il valore del premio giornaliero per il numero di giorni di sospensione effettuati.

**Il numero di giorni di arresto temporaneo utilizzato per il calcolo del contributo sarà quello risultante dalle autocertificazioni già inviate agli uffici dell'autorità marittima competente ai sensi della circolare prot. n. 6485 del 27/03/2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.**

All'importo determinato come sopra verrà applicato il limite minimo di 500 Euro di cui al par. 1.6.

Fatta salva l'esclusione di cui al capoverso precedente, tutte le domande ammesse in graduatoria saranno oggetto di finanziamento. Qualora la somma degli aiuti degli aventi diritto superasse l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, tutti i contributi saranno ridotti proporzionalmente, comunque senza scendere al di sotto del limite minimo di 500 Euro.

## 7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)).





Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: [agroambientecacciapesca@regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@regione.veneto.it)

Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

#### **8. Informazioni, riferimenti e contatti**

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795419

E-mail: [feamp@regione.veneto.it](mailto:feamp@regione.veneto.it)

PEC: [feamp@pec.regione.veneto.it](mailto:feamp@pec.regione.veneto.it)

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

<https://www.regione.veneto.it/web/pesca/programmazione-feamp-2014-2020>

Sezione Bandi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

